



Camera di Commercio
Perugia

IL REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI: FUNZIONAMENTO E MODALITA' DI CANCELLAZIONE

**dr.ssa Marina Quintavalle
Camera di Commercio di Perugia
Perugia 10 dicembre 2013**



IL PROTESTO

Il **Protesto** è la **constatazione solenne** con atto pubblico redatta da un **Pubblico Ufficiale abilitato** alla levata dei protesti (Ufficiale levatore) di norma un Notaio, Ufficiale Giudiziario o Segretario Comunale, del mancato pagamento della somma indicata sul **titolo di credito** (protesto per mancato pagamento) o che il trattario non ha accettato la cambiale tratta (protesto per mancata accettazione).



FUNZIONI DEL PROTESTO

1. FUNZIONE c.d. CONSERVATIVA: Garantire al portatore del titolo l'esercizio dell'azione di regresso* nei confronti dei debitori (art. 51 Legge Cambiaria, art. 45 Legge Assegni);
2. EFFICACIA PROBATORIA: In quanto ATTO PUBBLICO che fa fede, fino a querela di falso, dell'avvenuta presentazione del titolo e del mancato pagamento, delle dichiarazioni rese dal debitore ed altri fatti avvenuti in presenza del presentatore (Cass. 10.03.2000 n. 2712);
3. FUNZIONE "PSICOLOGICA" del protesto, legata al discredito commerciale e/o sociale - lesione dell'onorabilità derivante dalla pubblicità "negativa" - danno di immagine (economico e morale)
4. COSTITUZIONE IN MORA del debitore: produzione di effetti interruttivi della prescrizione.



PUBBLICITA' del PROTESTO

La pubblicazione attualmente avviene mediante il **REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI**, istituito e previsto dalla L. 480 del 1995 art. 3-bis ed attuato con D.M. n. 316 del 2000.

Excursus storico: L. 12.02.1955 n. 77 art. 1 recante “Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari”

Finalità: Dare pubblicità al mancato pagamento di cambiali ed assegni attestato dal protesto che avveniva tramite il “vecchio bollettino cartaceo” (oggi sostituito dal R.E.P.R.).



RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI PROTESTI

- L. 18.08.2000 n. 235 “Nuove norme in materia di cancellazione dagli Elenchi dei protesti cambiari” → apporta varie modifiche alla legge 77/1955

3 NOVITA' IMPORTANTI:

1. Trasferimento competenze dai Tribunali alle Camere di Commercio (trasmissione e ricevimento elenchi – cancellazione protesti 12 mesi anziché 60 gg)
U.L. → ~~TRIBUNALI~~ → C.C.I.A.A.
2. Indicazione nell'atto di protesto di cambiali accettate e vaglia cambiari dei dati identificativi del debitore
3. Integrazione normativa antiusura (Riabilitazione protestati ⇒ previsione esplicita di ipotesi di cancellazione per intervenuta riabilitazione)



RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI PROTESTI

- L. 12.12.2002 n. 273 “Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”

art. 45 comma 1: apporta modifiche alla Legge cambiaria (R.D. 1669/1933) prevedendo l’obbligo di indicare i **dati anagrafici*** completi del debitore (**luogo e data di nascita ovvero codice fiscale**) sulla cambiale e vaglia cambiario.

*Requisiti essenziali della cambiale → qualora manchino, i titoli non sono protestabili (in quanto non valgono come cambiali).

Finalità:

- Rendere univocamente identificabile il soggetto protestato (problemi di identificazione certa del debitore).
- Ridurre i casi di omonimia (danni morali ed economici conseguenti ad attribuzione ingiusta di protesti non propri)



Camera di Commercio
Perugia


REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI

Il **Registro informatico dei protesti** (operativo dal 16 giugno 2001) è lo strumento con cui si intende assicurare la **completezza, organicità** e la **tempestività** dell'informazione su tutto il territorio nazionale, accrescendo così il livello di *certezza* e *trasparenza* dei rapporti commerciali.



Camera di Commercio
Perugia

DECRETO MINISTERO INDUSTRIA n. 316 DEL 9.8.2000



Regolamento recante le MODALITA' DI ATTUAZIONE del
Registro informatico dei protesti

Il R.E.P.R. è un registro **dinamico**, **aggiornato** e
consultabile in tempo reale, volto a fornire **dati certi**.



CONTENUTO DEL REGISTRO INFORMATICO

Nel Registro Informatico sono iscritti i DATI relativi ai protesti per mancato pagamento di :

P
R
O
T
E
S
T
I
T
O
T
A
L
I
B
I
L
I

- Cambiali (Tratte accettate);
- Vaglia Cambiari (o Pagherò);
- Assegni bancari;
- Assegni postali (dichiarazioni emesse dalle Stanze di Compensazione della Banca d'Italia).



ISCRIZIONE NEL REGISTRO

- ✓ La pubblicazione ha cadenza **MENSILE** ed avviene mediante iscrizione nel R.E.P.R. entro i primi 10 giorni di ogni mese degli Elenchi dei protesti levati nel mese precedente trasmessi alla CCIAA dai Pubblici Ufficiali abilitati il 1° di ogni mese (art. 1, comma 1 L. 235/2000)
- ✓ **NB** La CCIAA è l'unico Ente ufficialmente preposto a **DARE PUBBLICITÀ, CONSERVARE** ed **AGGIORNARE** in tempo reale i dati del Registro Informatico dei protesti (**competenza esclusiva** L. 480/1995).
- ✓ La pubblicazione dei protesti ha funzione di **TUTELA** verso chiunque abbia rapporti economici col protestato (privato cittadino, aziende di credito, società finanziarie, operatori economici) (esigenza di **TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA** che si estrinseca rendendo noti i nomi di quei soggetti che non hanno adempiuto alle proprie obbligazioni cartolari)



PERMANENZA NEL REGISTRO

- La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico fino alla sua cancellazione o, in mancanza, per 5 ANNI dalla data di iscrizione (art. 3 - bis DL 381/1995 così come modificato dall'art. 4 L. 235/2000).
- Tale termine di conservazione (al massimo 5 ANNI) è stato poi ripreso dal Regolamento di attuazione (art. 11 D.M. 316/2000).
NOVITA' importante: Prima della L. 480/1995 non era mai stato fissato un termine massimo di durata della pubblicazione dei protesti nel Registro (problematica della presenza di banche dati parallele senza limiti di tempo e non aggiornate).
- La cancellazione automatica dopo i 5 ANNI può essere considerata una prima modalità di cancellazione ed è ora prevista dalla legge (cancellazione di diritto per decorso termine - c.d. **DIRITTO ALL'OBLIO**)



CONSULTAZIONE E ACCESSO AL REGISTRO art. 12 D.M. 316/2000

- La banca dati dei protesti è pubblica e accessibile a chiunque
- La consultazione può avvenire o presso le Camere di Commercio o via Internet tramite:
 - Servizio Telemaco (convenzione “Telemaco-Pay”)
 - distributori ufficiali di Infocamere
- La Camera di Commercio fornisce **l’accesso in tempo reale** (online) al patrimonio dei dati contenuti nel Registro riguardanti l’intero territorio nazionale tramite il rilascio di VISURE E CERTIFICATI PROTESTI
- La visura contiene informazioni su eventuali protesti a carico di nominativi di persone fisiche o società di una qualunque provincia italiana.



MODALITÀ DI CANCELLAZIONE PROTESTO DAL REGISTRO INFORMATICO

(L. 77/1955 art. 4, come sostituito dall'art. 2 L. 235/2000)

- Per avvenuto pagamento entro 12 mesi dalla data del protesto
- Per illegittimità ed erroneità della levata
- Per intervenuta riabilitazione, previo decreto di riabilitazione del Tribunale

Competenza territoriale Camera di Commercio = Camera di Commercio del LUOGO DI LEVATA del protesto (ciascuna CCIAA può cancellare esclusivamente i protesti levati nella propria provincia e pubblicati dalla stessa Camera).



CANCELLAZIONE PER AVVENUTO PAGAMENTO

art. 4 comma 1 L. 77/1955 e ss. mm.

REQUISITI:

- Tipologie dei titoli per i quali è ammissibile tale modalità di cancellazione: CAMBIALE (tratta) o VAGLIA CAMBIARIO (pagherò)
N.B. Non si applica agli **assegni**. (Sentenza Corte Cost. n. 70/2003 – Ordinanza Corte Cost. n. 84/2004)
- Pagamento integrale entro 12 mesi dalla data del protesto → termine ampliato per “*favor debitoris*” (da 60 gg. a 1 anno)
- Presenza del TITOLO in originale QUIETANZATO e ATTO DI PROTESTO e versamento dei DIRITTI DI SEGRETERIA a favore della CCIAA (Ordinanza Corte Costituzionale n.69/2005)



PROCEDURA DI CANCELLAZIONE IN MANCANZA DEL TITOLO

art 9 D.P.R. 290/1975

Qualora il debitore non sia in possesso del titolo (titolo non reperibile in quanto il creditore non è in grado di restituirglielo) ma intende pagare nei termini, può produrre, in sostituzione del titolo quietanzato:

ESATTA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLO

1. Certificato di costituzione di un DEPOSITO VINCOLATO AL PORTATORE rilasciato dalla banca ai sensi dell'art 9 del D.P.R. 290/1975
2. Dichiarazione di avvenuto protesto da richiedere al pubblico ufficiale levatore



ANNOTAZIONE

art. 4 comma 1 L. 77/1955

Il debitore che provvede al pagamento della cambiale tratta o pagherò **OLTRE L'ANNO** dalla levata del protesto può chiedere l'**ANNOTAZIONE** dell'avvenuto pagamento sul Registro.

Ciò non comporta la cancellazione dal Registro, ma solo un'annotazione a margine del protesto.

Deve essere presentata la stessa documentazione richiesta per la cancellazione per avvenuto pagamento.



CANCELLAZIONE PER ILLEGITTIMITA' O ERRONEITA' DEL PROTESTO

art. 4 [comma 2](#) L. 77/1955 e ss. mm.

PROTESTO ERRONEO: Levato in conformità della legge, ma riferito ad errori materiali o disguidi tecnici nella levata del protesto commessi dall'Ufficiale Levatore o dalla Banca.

PROTESTO ILLEGITTIMO: Levato in violazione dei presupposti dei modi e dei tempi previsti dalla legge (**vizi** attinenti alla formazione dell'**atto di protesto** e non relativi al rapporto sottostante).

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA DOMANDA:

- Soggetto interessato (protestato → ampliamento tutela a seguito della riforma di cui alla L. 235/2000 - "*favor debitoris*")
- Pubblici ufficiali levatori
- Aziende di credito

TIPOLOGIE DEI TITOLI PER I QUALI È AMMISSIBILE:

- Cambiali (tratte)
- Vaglia cambiari (pagherò)
- Assegni



PROBLEMATICA DEL DEBITORE c.d. INCOLPEVOLE (Corte Cost. Sent. 151/1994 – Ord. 112/1999)

Non costituisce ipotesi di protesto illegittimo/erroneo quello levato nei confronti del c.d. **DEBITORE INCOLPEVOLE** (cioè estraneo alla vicenda che ha condotto alla levata del protesto e protestato per una causa a lui non imputabile. Per es.: assegni rubati, smarriti, firme false, ecc...).

Il protesto deve comunque essere levato ed è considerato legittimo (pena l'impossibilità di agire verso il debitore in regresso).

Il debitore è **TUTELATO** con:

1. Indicazione dei “motivi di rifiuto di pagamento”, diretti a rendere pubbliche le ragioni di non colpevolezza
2. Ricorso d'urgenza ex art.700 c.p.c.

OSSERVAZIONE: Il codice di mancato pagamento non sembra attenuare il danno della pubblicazione: è l'essere inseriti nel Registro, ora nazionale, che di per sé, crea il danno.

Sollevata questione di legittimità costituzionale della L. 77/1955 nella parte in cui non prevede l'esclusione della pubblicazione dei protesti nei casi di debitore incolpevole. Corte Cost. Sent. 151/1994 – Ord. 112/1999 ribadisce l'obbligo per le CCIAA di pubblicare **TUTTI** i protesti levati senza prevedere l'esclusione nelle ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a cause non imputabili al debitore.



CANCELLAZIONE PER INTERVENUTA RIABILITAZIONE (art. 17 comma 6-bis L. 108/1996 come aggiunto dall'art. 3 L. 235/2000)

- Cancellazione conseguibile solo a seguito di DECRETO DI RIABILITAZIONE: pertanto per ottenere la cancellazione per riabilitazione occorre essere PRIMA in possesso del DECRETO di RIABILITAZIONE accordato dal Presidente del Tribunale competente (quello di residenza del protestato)

La riabilitazione è PERSONALE (riguarda il debitore e non i singoli titoli).

REQUISITI per ottenere la RIABILITAZIONE (art.17 L.108/1996 “Disposizioni in materia di usura”):

1. Pagamento integrale delle obbligazioni (C.T. e A.)
2. Decorrenza di 1 anno dalla data del protesto senza ulteriori protesti

Disciplina finalizzata alla prevenzione “rischio usura”

Adempimenti della CCIAA: Eseguire l'ordine di pubblicazione nel REPR del decreto di riabilitazione impartito dal Presidente del Tribunale.

Attività della Camera di Commercio: natura meramente esecutiva ➡ semplice PRESA D'ATTO della intervenuta riabilitazione.



CANCELLAZIONE PER INTERVENUTA RIABILITAZIONE (art. 17 comma 6-bis L. 108/1996 come aggiunto dall'art. 3 L. 235/2000)

La cancellazione dal Registro del “Riabilitato” **NON** avviene **AUTOMATICAMENTE**:
solo **DOPO** aver ottenuto la riabilitazione il debitore **DEVE** presentare la domanda
per ottenere la cancellazione definitiva dei dati dal Registro.

- D.Lgs. 150/2011 art. 13 «*Decreto Taglia-riti*» → modifica il periodo di opponibilità avverso il diniego o il Decreto di Riabilitazione (30 gg dalla pubblicazione nel REPR).
- L. 3/2012 «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento» → modifica la L. 108/1996 aggiungendo il comma 6-ter all'art. 17: consente di presentare una **UNICA ISTANZA** di riabilitazione per più protesti, purché compresi in 1 triennio.
- Proposta di CONCENTRAZIONE della competenza in materia di Riabilitazione interamente presso le Camere di Commercio (anziché prima al Tribunale e poi alla CCIAA) tramite la costituzione di una Commissione ad hoc (*Commissione Provinciale per la Riabilitazione*) con risparmi per l'utente finale in termini di tempi e costi. (DdL n. 278 Sen. Pedrizzi del 2001) es. assegni postali.



TEMPI e COSTI di ISTRUTTORIA

art.4 comma 3 L.77/1955 e ss. mm.

Tempi

- Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Protesti, accertata la regolarità della domanda e la sussistenza dei requisiti di legge, con proprio provvedimento, dispone la cancellazione del nominativo protestato **entro 20 gg.** dalla presentazione dell'istanza.
- La cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto viene materialmente eseguita dal Registro **entro 5 gg.** dalla data del provvedimento.
- Responsabilità personale del Dirigente per l'esecuzione del provvedimento.

Costi

- Per tutte le tipologie di istanze (soggette ad imposta di bollo pari a € 16,00) è dovuto alla CCIAA un diritto di segreteria pari a € 8,00 **per ogni protesto** di cui si richiede la cancellazione.



RICORSI

Il debitore, qualora ricorrano le 3 ipotesi precedenti è titolare di un DIRITTO SOGGETTIVO alla cancellazione dal Registro



Se tale diritto viene violato il debitore può:

1. Costituirsi in giudizio dinanzi al GIUDICE di PACE
2. Attivare la procedura d'urgenza di cui all'art 700 c.p.c.

D.Lgs. 150/2011 (cd. Taglia-riti) art. 12 *“Dell’impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti”*

- I ricorsi contro i provvedimenti di rigetto delle istanze di cancellazione o la mancata decisione sulle stesse sono regolati dal RITO DEL LAVORO
- Giudice competente: GdP del luogo di residenza del debitore protestato

Il Giudice di Pace ha **poteri istruttori più ampi** rispetto al Dirigente Camerale.



EFFETTI DELLA CANCELLAZIONE

Dal momento dell'avvenuta cancellazione o riabilitazione la legge fa obbligo a chiunque di considerare, a tutti gli effetti, **il protesto come mai avvenuto** c.d. «**diritto all'oblio**» (art. 4 comma 3 L. 77/1955 così come modificato dall'art. 2 Legge di riforma n. 235/2000 – art. 17 comma 6 L. 108/1996).

- Maggiore garanzia del c.d. “diritto all'oblio” che a seguito della riforma è stato pertanto sancito per legge.

Una volta cancellato dal Registro, del nominativo del protestato NON RIMANE TRACCIA (differenza con le visure “storiche” camerali).

- Maggiore tutela ora riconosciuta all'interessato nei casi di CANCELLAZIONE ANTICIPATA del protesto



REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI E NORMATIVA PRIVACY (D.Lgs.196/2003)

Il Registro dei Protesti è una:

- banca dati informatica
- prevista dalla legge (L. 480/1995)
- contenente dati personali, diversi dai dati sensibili e giudiziari (art. 17, comma 1 D.Lgs. 196/2003)
- dati negativi che comprimono per un tempo limitato il diritto alla riservatezza e alla identità dell'interessato.



I PRINCIPI DEL CODICE DELLA PRIVACY IN MATERIA DI PROTESTI

Modalità di raccolta e trattamento dei dati (valevoli per tutti i soggetti che gestiscono banche dati, sia pubbliche che private)

L'art. 11 del Codice Privacy prevede che i dati personali siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- (...)
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- (...)
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.



CONSERVAZIONE DATI PROTESTI NEL REPR E BANCHE DATI PRIVATE

Solo le CCIAA sono preposte ufficialmente alla tenuta del Registro e all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute in tempo reale.



Un soggetto può definirsi protestato solo ed esclusivamente se è inserito nel REPR.

Provvedimento Garante della Privacy 07.02.2002: enuncia il principio secondo cui tutte le banche dati, ancorché tenute da soggetti privati (Soc. Finanziarie e/o Banche), devono attenersi ai principi elaborati per il REPR per quanto concerne l'aggiornamento dei dati. (quindi obbligo di **cancellare** dati non aggiornati o notizie di protesti «vecchi» oltre i 5 anni)

“ (...) le finalità e le scelte perseguite dalla disciplina (...) non possono essere eluse trattando i dati cancellati in banche dati o archivi paralleli di analogo contenuto in cui sono riportate informazioni anche esatte ma risalenti nel tempo (...)”



REPR e CAI

Differenze funzionali e strutturali

CAI (cd. Centrale di Allarme Interbancaria): Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari gestito dalla Banca d'Italia (art. 10 bis L. 386/1990 così come introdotto dal D.Lgs. 507/1999 “**Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio**”).

- Due banche dati autonome e parallele

Diverse finalità:

REPR → risponde ad esigenze di tempestiva conoscenza del mancato pagamento dei titoli di credito, ai fini della speditezza ed efficienza del traffico economico
CAI → finalizzato ad innalzare il grado di affidabilità, sicurezza e qualità degli strumenti di pagamento, creare un deterrente all'utilizzo illecito di assegni e carte di credito e debito e garantire al beneficiario maggiore tutela in caso di utilizzazione “scorretta” degli strumenti di pagamento.

Diverse conseguenze:

REPR → Effetti di Pubblicità Notizia

CAI → Effetti Pubblicità Costitutiva → (Revoca di Sistema)



REPR e CAI: Differenze funzionali e strutturali

Diverse condizioni di entrata:

- (A) Protestato per mancanza fondi e pagato entro il “termine di grazia” di 60 gg.
SI **REPR** - ~~NO CAI~~
- (A) Assegno emesso senza provvista, non protestato e non pagato entro 60 gg.
~~NO REPR~~ - SI **CAI**

Diversi tempi di permanenza dei dati nei due archivi:

REPR ≤ 5 anni

CAI } 6 mesi (revoca autorizzazione)
2 anni $\leq t \leq 5$ anni (sanzioni amministrative)
10 anni (dati non nominativi Segmento PASS)

Diverse modalita' di alimentazione

REPR Pubblicazione mensile degli elenchi

CAI Segnalazione dei dati del traente inadempiente caso per caso

Diverso regime di pubblicità dei dati (Accesso ai dati)

REPR Archivio pubblico liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse

CAI (Segmento CAPRI) consultabile solo dai diretti interessati, Enti Segnalanti, Prefetti, Autorità Giudiziaria



NOVITA' RECENTI



AMPLIAMENTO COMPETENZA TERRITORIALE DEL NOTAIO

(art.12 D.L. 1/2012 convertito in L. 27/2012 c.d. “DECRETO sulle LIBERALIZZAZIONI”)


Il Notaio può svolgere lecitamente tutta la propria attività (protesti compresi) in tutto il territorio del distretto della CORTE D'APPELLO in cui si trova la sua sede notarile, quindi nell'ambito dell'intera circoscrizione della Corte d'Appello (competenza regionale).

Effetti sulla trasmissione e pubblicazione elenchi protesti: ciascuna CCIAA pubblica i protesti levati nella propria provincia a prescindere dall'ubicazione della sede notarile.

Stretto rapporto tra NOTAI – TERRITORIO avvalorata il concetto portante di **FUNZIONE PUBBLICA** dell'attività notarile.



NOVITA' RECENTI



CONSEGUENZE DELLA **NON** TRASFERIBILITA' DEGLI ASSEGNI BANCARI IN
MATERIA DI PROTESTI (D.L. 06.12.2011 n. 201 art. 12 recante “*Riduzione del
limite per la tracciabilità dei pagamenti a € 1.000 e contrasto all’uso del contante*”)

Parere Consiglio Nazionale Notariato 01/02/2013

Prassi diffusa presso gli Istituti di Credito di non richiedere la levata del protesto in caso di mancato pagamento di assegni bancari non trasferibili. Tale prassi è in contrasto con la NATURA PUBBLICISTICA riconosciuta dalla legge al Registro Informativo dei protesti, volta a garantire la TUTELA DEL CREDITO E DEL RISPARMIO.

PROTESTO —→ Funzione di informare terzi sulla inaffidabilità dei debitori, strumento essenziale per la valutazione sulla concessione del credito.

Senza protesti, senza pubblicazione nel REPR, questo perde di efficacia e di attendibilità, si svuota di contenuto —→ Necessità di levare il protesto per TRASPARENZA DEI RAPPORTI COMMERCIALI E TUTELA FEDE PUBBLICA —→ Esigenza di evitare che si creino gravi distorsioni nel sistema economico nazionale.

BANCHE —→ RESPONSABILITA' da CONTATTO SOCIALE



....ed infine alcuni dati informativi sull'attività operativa dell'Ufficio Protesti

ISTANZE presentate all'Ufficio Protesti della CAMERA DI COMMERCIO

	ANNO 2012	ANNO 2013 valori al <u>30/09/2013</u>
Numero ISTANZE di Cancellazione, Rettifica, Annotazione pervenute nell'anno	378	238
Numero PROTESTI cancellati/rettificati	1.073	533

Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR



I protesti nella Provincia di Perugia

Valori monetari in Euro e numero degli effetti protestati – **Dati annuali**

I dati evidenziano un **aumento del numero** dei protesti e una **riduzione** del relativo **valore** monetario

Si registra pertanto una riduzione dell'**importo medio** per unità di titolo protestato

	2011	2012	Variazione %
Numero Protesti	15.988	17.842	+ 11,6
Importo	43.001.813	39.648.814	-7,8
Valore medio	2.690	2.222	-17,4

Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR




I protesti nella Provincia di Perugia per tipologia di titolo protestato

TIPO EFFETTO	2011			2012		
	importi	numero	valore medio	importi	numero	valore medio
Assegni	17.951.815	2.519	7.127	12.240.367	2.447	5.002
Cambiali e Tratte	22.934.594	12.518	1.832	25.337.078	13.829	1.832
Tratte non accettate	2.115.404	951	2.224	2.071.369	1.566	1.323
TOTALE	43.001.813	15.988	11.183	39.648.814	17.842	8.157

Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR




Protesti nella Provincia di Perugia IMPORTO EFFETTI



Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR



Protesti nella Provincia di Perugia NUMERO EFFETTI




Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR




Composizione percentuale Protesti nella Provincia di Perugia - Anno 2011

Anno 2011 - Tipologia effetti
(numero)



Anno 2011 - Tipologia effetti
(importo)




Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR




Composizione percentuale Protesti nella Provincia di Perugia – Anno 2012

Anno 2012 - Tipologia effetti
(numero)



Anno 2012 - Tipologia effetti
(importo)



Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR



La situazione dei protesti nel I° semestre 2013

Numero degli effetti protestati e valori monetari in euro - **Dati semestrali**

VARIAZIONE TENDENZIALE			
	Gennaio-Giugno 2012	Gennaio-Giugno 2013	Variazione %
Numero Protesti	8.332	8.804	+5,7
Importo	19.176.782	19.057.239	-0,6
Valore medio	2.302	2.165	-6,0

Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR

Numero degli effetti protestati e valori monetari in euro - **Dati semestrali**

VARIAZIONE CONGIUNTURALE			
	Luglio-Dicembre 2012	Gennaio-Giugno 2013	Variazione %
Numero Protesti	9.510	8.804	-7,4
Importo	20.472.031	19.057.239	-6,9
Valore medio	2.153	2.165	+0,6

Fonte: Camera di Commercio di Perugia - Ufficio Protesti su dati Infocamere - REPR



Elenchi protesti inviati alle Camere di Commercio Dati nazionali


Situazione al 12/10/2013

Anno	Elenchi TELEMATICI	Elenchi FLOPPY	TOTALE ELENCHI	% Elenchi Telematici
	Star	Star		
2009	17.273	13.954	31.227	55,31
2010	18.961	10.484	29.445	64,39
2011	19.414	8.355	27.769	69,91
2012	19.433	7.005	26.438	73,50
2013 (al 12/10)	14.360	4.112	18.472	77,74
TOTALE	89.441	43.910	133.351	67,07

Fonte: Camera di Commercio di Perugia su dati Infocamere - REPR



Elenchi protesti inviati alle Camere di Commercio Dati nazionali



Graduale e costante aumento della **trasmissione telematica** degli elenchi passati dal **55,31%** nell'anno 2009 al **77,74%** nel mese di ottobre 2013

Fonte: Camera di Commercio di Perugia su dati Infocamere - REPR



Elenchi protesti inviati alla Camera di Commercio della Provincia di Perugia


Situazione al 12/10/2013

	Elenchi TELEMATICI Star	Elenchi FLOPPY Star	TOTALE ELENCHI	% Elenchi Telematici
ANNO				
2009	215	137	352	61,08
2010	258	77	335	77,01
2011	263	59	322	81,68
2012	264	36	300	88,00
2013 (al 12/10)	171	23	194	88,14
TOTALE	1.171	332	1.503	77,91

Fonte: Camera di Commercio di Perugia su dati Infocamere - REPR



Elenchi protesti inviati alla Camera di Commercio della Provincia di Perugia



Presso la Camera di Commercio di Perugia si è accelerato il processo di **dematerializzazione** degli Elenchi Protesti fino a superare la percentuale dell'**88%** di **trasmissione telematica**.

Fonte: Camera di Commercio di Perugia su dati Infocamere - REPR